

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 410 del 2016, proposto da:

Antonio Parisi, rappresentato e difeso dall'avv. Corrado Riggio, con domicilio eletto presso Carlo Merani in Torino, Galleria Enzo Tortora, 21;

contro

Azienda Sanitaria Locale At di Asti, rappresentato e difeso dall'avv. Dario Tino Vladimiro Gamba, con domicilio eletto presso Dario Tino Vladimiro Gamba in Torino, Via Pinasca, 12;

Regione Piemonte, rappresentato e difeso dagli avv. Giovanna Scollo, Chiara Candiollo, con domicilio eletto presso Giovanna Scollo in Torino, Via Meucci 1;

nei confronti di

Massimo Uberti;

per l'annullamento:

a) della selezione pubblica per il conferimento dell'incarico quinquennale di Direttore di Struttura Complessa del Distretto A.S.L. AT di Asti,

pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 17 del 01.03.2016;

b) della Determinazione n. 208 del 17.02.2016 del Direttore della Struttura Complessa Personale e Legale avente ad oggetto "Avviso di pubblica selezione per conferimento incarico Direttore Distretto A.S.L. AT di Asti"; c) della nota del 16.02.2016 della Direzione Generale con cui si è disposto che si provveda ad indire pubblica selezione per il conferimento dell'incarico di Direttore di Struttura Complessa del Distretto A.S.L. AT di Asti, il tutto in virtù di recepimento, in via definitiva, da parte della Regione Piemonte dell'atto aziendale dell'A.S.L. AT di Asti, adottato con deliberazioni n. 74 del 21.09.2015 e n. 77 del 12.10.2015, in cui è prevista la Struttura Complessa Distretto A.S.L. AT di Asti, non conosciuta; d) nonché di ogni altro atto ad essi annessi, connesso, presupposto e consequenziale.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Azienda Sanitaria Locale At di Asti e di Regione Piemonte;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 maggio 2016 la dott.ssa Roberta Ravasio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Il ricorrente è dirigente medico presso la A.S.L. AT di Asti, ove svolge l'incarico di Direttore del Distretto Asti Nord, al quale sono state aggregate anche le funzioni del Distretto Asti Sud.

Con atto aziendale della A.S.L. AT i Distretti di Asti Nord, Sud e Centro sono stati accorpati in un unico Distretto.

Il ricorrente impugna con il ricorso indicato in epigrafe la decisione della ASL AT di indire una procedura selettiva pubblica per il conferimento

dell'incarico di direttore del nuovo Distretto unico, assumendone la che la A.S.L. AT avrebbe sostenendo illegittimità e preliminarmente, esperire una procedura interna tra i Direttori delle varie complesse interessate, dal momento che seguito Strutture dell'accorpamento dei vari Distretti i rispettivi Direttori vengono a trovarsi privati dell'incarico, loro conferito, prima della naturale scadenza.

Si è costituita in giudizio la A.S.L. AT eccependo il difetto di giurisdizione del Giudice Amministrativo in ordine alle domande svolte con il ricorso introduttivo, nonché inammissibilità del ricorso per difetto di interesse.

Si è costituita altresì la Regione, che pure ha insistito per la reiezione del ricorso.

Previo avviso ai difensori il ricorso è stato introitato a decisione alla camera di consiglio del 18/05/2016, sussistendo le condizioni indicate dall'art. 60 c.p.a. per la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata.

E' infondata l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dalla A.S.L. AT.

Secondo quanto statuito dalla recente ordinanza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, n. 11711 dell'8/06/2016, pubblicata nelle more del deposito della presente decisione, la giurisdizione sulle controversie aventi ad oggetto incarichi dirigenziali è devoluta al Giudice ordinario "purché la selezione del destinatario dell'incarico non abbia carattere concorsuale" e tanto anche laddove si tratti di conferire incarichi dirigenziali a soggetti esterni ed a termine.

Nel caso di specie si rileva che il bando mediante il quale è stata avviata dalla ASL AT la procedura indetta per la scelta del nuovo Direttore generale prevede che la selezione venga effettuata sulla base del curriculum e di un colloquio, entrambi finalizzati a verificare l'aderenza del singolo candidato al profilo del candidato ideale, e che la Commissione provveda comunque ad attribuire, tanto al curriculum che al colloquio, dei

punteggi seguendo la griglia indicata nel bando stesso. Si legge ancora che "Al termine delle operazioni di selezione la Commissione redigerà una terna di candidati idonei scelti sulla base dei migliori punteggi attribuiti", e che il destinatario del nuovo incarico sia scelto dal Direttore Generale "nell'ambito della terna predisposta dalla commissione; qualora intenda nominare uno tra i candidati che non hanno conseguito il miglior punteggio, il Direttore Generale deve motivare analiticamente tale scelta e tali motivazioni sono pubblicate sul sito internet aziendale".

Benché l'avviso pubblico della selezione non preveda espressamente che la Commissione termini il suo mandato con la redazione di una graduatoria di tutti i candidati, è opinione del Collegio che la terna di candidati da sottoporre alla attenzione del Direttore Generale debba essere individuata tenendo conto della sommatoria di tutti i vari punteggi attribuiti ai vari candidati: ciò, in particolare, per la ragione che il bando non privilegia alcuni criteri di attribuzione dei punteggi rispetto ad altri, limitandosi a fare un riferimento generico a "i migliori punteggi attribuiti". In mancanza di una chiara indicazione di senso opposto, ritiene dunque il Collegio che il bando impone alla Commissione di verificare in relazione a ciascun candidato la sommatoria dei punteggi al fine di accertare quali siano i tre candidati tributari dei tre migliori punteggi complessivi, da sottoporre poi alla attenzione del Direttore Generale: in questo senso la procedura è destinata a chiudersi con una graduatoria, frutto di una valutazione comparativa discrezionale. Il fatto che il Direttore Generale possa, in seguito, scegliere non il candidato con il punteggio più elevato ma uno degli altri due non é, ad avviso del Collegio, significativo nel senso di far venir meno la natura concorsuale della procedura, dal momento che la scelta a favore del candidato che abbia riportato il secondo o il terzo miglior punteggio deve essere motivata in maniera rigorosa.

Tutto quanto sopra considerato il Collegio ritiene che, in applicazione del surricordato principio espresso dalle Sezioni Unite, la giurisdizione sulle domande formulate con il ricorso introduttivo del presente giudizio spetti effettivamente al Giudice Amministrativo, nonostante venga in considerazione una procedura finalizzata al conferimento di un incarico a termine, anziché alla assunzione a tempo indeterminato.

Peraltro nel merito il ricorso va respinto.

Con il primo motivo il ricorrente sostiene l'illegittimità della scelta della ASL AT di selezionare il futuro Direttore Generale previo esperimento di una procedura selettiva aperta al pubblico, sostenendo che la ASL AT avrebbe dovuto, in prima battura, effettuare una procedura interna tra i tre Direttori posti a capo dei tre Distretti soppressi: secondo il ricorrente l'obbligatorietà del preventivo esperimento di una tale procedura riservata sarebbe imposta sia dalle delibere adottate dalla Giunta Regionale in punto ristrutturazione e riordino delle AA.SS.LL., sia dal D.p.R. 158/2012.

Ad avviso del Collegio l'assunto è tuttavia sfornito di fondamento, non ravvisandosi, nelle delibere della Giunta Regionale citate dal ricorrente né nel D.p.R. 158/2012, alcuno specifico riferimento alla necessità di effettuare una preventiva selezione interna tra i Direttori "uscenti": vero è, all'esatto opposto, che proprio nella nota n. 21822 del 18/11/2015 della Direzione Sanità della Regione Piemonte (prodotta come doc. n. 8 di parte ricorrente), si legge la raccomandazione di affidare l'incarico di direzione di struttura complessa, a seguito di revisione dell'assetto organizzativo, nel rispetto della normativa legislativa e contrattuale vigente e secondo criteri di selezione predeterminati, in modo che sia assicurata la massima trasparenza e la massima partecipazione di tutti gli interessati. Nel caso di specie, poi, neppure risulta che la ASL AT, nel sottoscrivere il contratto a suo tempo stipulato con il ricorrente, si sia autolimitata nella scelta dell'eventuale futuro direttore generale, impegnandosi ad esperire preliminari procedura selettive "interne".

La scelta della ASL AT, di affidare la scelta del direttore della neo struttura complessa ad una procedura concorsuale aperta, non può poi considerarsi

irrazionale, come sostiene il ricorrente con il secondo motivo di ricorso: va detto, da una parte, che la ASL AT ha comunque fissato dei requisiti minimi di professionalità per la partecipazione alla procedura, d'altra parte che non è possibile affermare che solo uno dei tre Direttori affidatari di uno dei preesistenti Distretti può ritenersi astrattamente idoneo al nuovo incarico, non potendosi escludere che un partecipante esterno possa di fatto risultare un candidato ugualmente esperto e competente e comunque più aderente al profilo indicato dalla ASL nel bando, profilo che risponde anche alle nuove strategie aziendali.

Con il terzo motivo il ricorrente si duole del fatto che la ASL AT abbia di fatto posto in essere un demansionamento del ricorrente in violazione degli accordi contrattuali con questi intercorsi.

La censura è inammissibile per la ragione che il supposto "demansionamento" si è in realtà perpetrato attraverso l'atto aziendale che ha disposto l'accorpamento dei tre distretti, atto che il ricorrente non ha impugnato e che perciò non può essere in questa sede indicato come vizio della decisione della ASL AT di sopprimere i posti direttivi preesistenti e della conseguente decisione di indire una procedura selettiva aperta per la selezione del direttore del nuovo "super-distretto".

Il ricorso va conclusivamente respinto.

La particolarità della vicenda giustifica tuttavia la compensazione delle spese.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe indicato, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 18 maggio 2016 con l'intervento dei magistrati:

Carlo Testori, Presidente Roberta Ravasio, Consigliere, Estensore Ariberto Sabino Limongelli, Primo Referendario

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 15/07/2016 IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)